Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor prof. Stanislao Kot, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Polonia.

Roma, li 18 ottobre 1945

(1785)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, per il triennio 1944-1946, i signori:
Puligheddu dott. Antonio, medico chirurgo;
Monni dott. Leonardo, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, pediatra;
Monni avv. Pietro, esperto in scienze amministrative;
Cossu dott. Andrea, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno, n. 8, foglio n. 274. — FARLEA CANALIS

(1786)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 25 maggio 1945, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946;
Considerato che il prof. Luciani Gaetano esperto nelle scienze agrarie si è trasferito in provincia di Pesaro, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Rajmondi Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di Teramo per il triennio 1944-1946, il signor prof. Rajmondi Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro Interno n. 8, foglio n. 273. — FARLEA CANALIS

(1787)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Agenzia Stefani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti fra l'altro la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;
Visto il successivo art. 3, col il quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Ritenuto che le disposizioni di tale decreto legislativo Luogotenenziale n. 249, sono applicabili all'Agenzia Stefani di cui, a prescindere da ogni altra constatazione, lo Stato ha concorso al finanziamento;

Considerato che al personale dell'Agenzia Stefani vennero portati a conoscenza provvedimenti di cessazione dal servizio attraverso la offerta o la liquidazione delle indennità di licenziamento, o di anticipi di esse;

Considerato altresì che tali provvedimenti hanno tutti carattere amministrativo e che si rende oggi necessario convalidarli, atteso che l'Agenzia Stefani non ha ripreso le sue funzioni di agenzia di informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di cessazione dal servizio dei dipendenti di qualsiasi categoria dell'Agenzia Stefani adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e ciò anche quando i provvedimenti stessi siano impliciti nella offerta o nella liquidazione delle indennità di licenziamento o di anticipi sull'ammontare di queste.

Art. 2.

E' fatta salva ogni determinazione della cifra esatta delle indennità di licenziamento dovute per legge ai detti dipendenti dell'Agenzia Stefani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sideros, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 770/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Sideros;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia), con sede in Milano, via C. Tenca, 49, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sideros, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Carlo Spangher.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 626/19, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Chlorodont » S.A.I.;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Chlorodont » società anonima italiana (produzione dentifrici), con sede in Milano, via Archimede, 63, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Chlorodont » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dosi Dolfini Giancarlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1668) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 623/16, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Giuseppe Fiebiger;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Giuseppe Fiebiger (importazione dalla Germania di elettrodi e carboni per usi elettrici) con sede in Milano, via Tadino, 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Giuseppe Fiebiger, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giulio Castini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1669) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 641/34, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Alfred H. Schutte;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Afred H. Schutte, con sede in Milano, via Mercadante, 4 (commercio macchine utensili e affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Alfred H. Schutte, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pietro Smiderle.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1667) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 774/43, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima « Nastri e treccie »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, via Bigli, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Nastri e treccie », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Giro Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1671) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Gubra » società anonima, con sede in Desio (Milano), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 635/28, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano, nei confronti della « Gubra » società anonima;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Gubra » società anonima (fabbrica colori anilina e prodotti chimici), con sede in Desio (provincia di Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Gubra » società anonima, con sede in Desio (provincia di Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Malberti Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1684) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 640/33, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita » (commercio carta), con sede in Milano, corso Concordia n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Carlo Barberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Luigi Devani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

(1628) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale malattia lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 4210 del 16 giugno 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di sette impiegati disposti dall'Istituto suddetto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i suddetti licenziamenti furono determinati da esigenze di carattere organizzativo e che ad essi furono estranee determinazioni di carattere politico;

Considerato che l'Istituto, per la sua attuale organizzazione e le sue necessità finanziarie, si trova nell'impossibilità di poter utilizzare detti elementi;

Decreta:

Sono convalidati, alle date sotto indicate, i provvedimenti di licenziamento dei seguenti impiegati, disposti dall'Istituto nazionale assistenza malattia lavoratori:

Guerri Renzo, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 gennaio 1944;

Aneris Giuseppe, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 31 dicembre 1943;

Fischer Mario, capo ufficio settore Agricoltura, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Amati Marcella, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 15 dicembre 1943;

Rossi Dina, impiegata settore Commercio, con decorrenza dell'esonero dal 30 novembre 1943;

Gustincich Lina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943;

Poletti Neri Guglielmina, impiegata settore Industria, con decorrenza dell'esonero dal 15 novembre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2322 del 3 ottobre 1945, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 33 impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerato che ai provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico, essendo stati i licenziamenti determinati esclusivamente da circostanze, connesse al rapporto di servizio ed alla riduzione delle attività dell'Istituto, che impediscono anche attualmente all'Istituto di riassumere in servizio il personale di cui trattasi;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 33 impiegati sotto indicati, disposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sotto l'impero del sedicente governo repubblicano e indicati nella lettera n. 2322 del 3 ottobre 1945 dell'Istituto stesso:

Baccolo Virgilio - Poliaghi Renato - Bracci Torsi Harry - Matcovich Enrico - Borsani Angelo - Masciandri Miro - Venturini Giorgio - Giacomone Clotilde vedova Masserano - Selva Adele - Bonechi Carlo - Mazzi Emma - Renzi Renzo - Di Chiara Dante - Bona Fernanda - Corridi Viviana - Rossi Caterina - Andreini Ubaldo - Mignani Bellucci Giannozzo - Scalfati Francesco - Porri Vincenzo - Matarese Vincenzo - Bracci Braccio - Taddei Valentino Taddeo - Di Mattei Giuseppe - Filadoro Pasquale - Miliani Antonio - Pellegrino Carlo - Bruzzi Ippolito - Zoli Emilio - Fecchia Magno - Giampaoli Antonio - Gargani Labindo - Poltronieri Marcello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento degli impiegati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti da Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2238 dell'11 ottobre 1945 dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 54 impiegati disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del pseudo governo repubblicano;

Considerato che i licenziamenti furono determinati esclusivamente dalle esigenze di servizio dell'Ente, restando quindi esclusa ogni considerazione o direttiva di carattere politico e che inoltre l'attuale situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente stesso non consente di riassumere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati i provvedimenti di licenziamento dei 54 impiegati sotto indicati dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare:

Ciaburro Augusta - Venuti Luigi - Moroni Giulia - Bombagli Clara - Bombagli Maria Teresa - Urbani Scilla - Vannini Maria Luisa - Gentili Elena - Carrara Giuseppina - Laube Elda - Mirabile Francesco - Giunta Primo - Caccavale Gaetano - Borriello Luigi - Cannatella Domenico - Gamberale Tommaso - Bianchi Attilio - Ferro Giovanni - Mello Federico - Salvioli Renato - Buonamico Nicola - Romeo Michele - Cremonese Concetta - Avellone Teresa - Soleri Galileo - Mei Rodolfo - Bencini Alfredo - Scaramuzza Antonio - Spolverin Giobatta - Ventura Marta - Moschèni Ederina - Cariello Michele - Scolozzi Ida - Minale Salvatore - Cavallucci Ugo - De Blasio Renato - Ambrogio Agostino - Pierangeli Walter - Di Fiori Sebastiano - Longo Pasquale - Lilla Pierluigi - Di Bella Vito - Mantarro Giovanni - Fossataro Giuseppe - Donato Giuseppe - De Franceschi Giovambattista - Serafini Bruno - Cozzani Giorgio - Panizzoni Gino - Bruno Eugenio - Agnetta Salvatore - Conti Antonio - Tofani Giovanni - Martini Oscar.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento dei dipendenti dell'Ente Nazionale Metano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visti i licenziamenti dei dipendenti degli uffici di Roma, effettuati dall'Ente Nazionale Metano nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge e considerato che la situazione dell'Ente predetto non consente di mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Considerato, inoltre, che sette elementi del personale licenziato hanno prestato volontariamente la loro opera, costituendo il nucleo mediante cui si è resa possibile l'attuale ripresa dell'Ente;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano, nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

La data del licenziamento dei sette impiegati che, volontariamente, hanno continuato a prestare la loro opera presso gli uffici dell'Ente, viene spostata al 30 giugno 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1779)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 16 ottobre 1945.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1937 e 16 ottobre 1944, concernenti i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali agli aumentati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Attesa la particolare situazione contingente dell'industria chimico-farmaceutica e la necessità di incrementarne la ripresa;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro possono essere aumentati fino alla misura massima del 900 % rispetto ai prezzi vigenti al 19 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi) più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Per i prodotti a base di acido acetilsalicilico la misura massima dell'aumento è limitata al 700 %.

Art. 2.

Per le specialità medicinali e per gli altri prodotti suindicati, la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al 19 giugno 1940 e non oltre il 31 dicembre 1943, i relativi prezzi di autorizzazione possono essere aumentati fino alla misura massima del 400 % più il 4 % del nuovo prezzo risultante.

Art. 3.

I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sulfamidici e delle specialità medicinali a base di sulfamidici, qualunque sia la data della loro autorizzazione, possono essere aumentati fino alla misura massima del 500 per cento.

Art. 4.

Detti aumenti sono applicabili ai prodotti venduti e fatturati dalle ditte fabbricanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto e sui cui involucri sia apposto dal produttore il bollino prescritto dal successivo art. 8.

Art. 5.

Le maggiorazioni concesse vengono riassorbite fino alla concorrenza della misura degli aumenti consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Le ditte fabbricanti sono autorizzate al riempero dei flaconi contenenti i prodotti per uso orale mediante deposito rimborsabile. La misura di detto deposito verrà stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa col Ministero dell'industria e commercio e dovrà risultare da apposito bollino.

Art. 7.

E' consentito il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo, esclusa quindi la produzione destinata al consumo locale. La relativa misura dovrà essere determinata dai singoli prefetti esclusivamente in rapporto al peso dei prodotti ed all'effettivo costo medio del trasporto stesso.

Art. 8.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati, di un bollino unico conforme a quello depositato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, recante il nome della ditta, il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta generale sull'entrata del 4 %, nonchè uno spazio per la indicazione delle spese di trasporto in quanto dovute e gli estremi del presente decreto.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il listino della propria produzione contenente, per ciascun prodotto, il vecchio prezzo base ed il nuovo prezzo di vendita al pubblico conseguente all'aumento applicato nei limiti consentiti dal decreto stesso.

Art. 10.

Le ditte fabbricanti che nella prima applicazione del presente decreto aumentino i prezzi dei propri prodotti in misura inferiore a quella massima consentita, possono successivamente apportare ai prezzi stessi ulteriori aumenti fino a raggiungere detta misura massima, senza bisogno di speciale autorizzazione, ma con la semplice segnalazione delle variazioni all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previsti dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il 20 ottobre 1945.

Roma, addì 16 ottobre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(1788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 410, serie *L*, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Gnisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1945 - N. 217

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,325
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,225
Id. 5 % 1936	»	97,525
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, pag. 1608, colonna 2ª, ove è detto: « ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del *distretto di Roma* » deve dire: « ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari della *sede di Roma* ».

(1804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lorenzo Marches fu Francesco, nato a Palermo il 19 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Palermo il 28 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Palermo.

(1784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia, gli articoli 14, 15 e 16 di detto decreto sono esclusi dalla esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge nelle provincie soggette, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato.

In data 20 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1778)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.